



COMUNE DI TRAVESIO
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 15/1999 e succ. modif.

Art. 1 - Premesse

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504 Titolo I Capo I, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.).
2. L'imposta è disciplinata dalla normativa in materia, salva la facoltà prevista dal D.Lgs.n.446 15.12.1997 - artt.52 e 59 di poter esercitare la potestà regolamentare per quanto previsto dalla stessa norma.
3. Il presente Regolamento disciplina alcuni punti delle facoltà regolamentari assegnate ai Comuni dal suindicato Decreto Legislativo.
4. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali previsto dall'art. 50 della Legge n.449/97.

Art. 2- Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 3 – Abitazione principale, unità equiparate all'abitazione principale, abitazioni di residenti all'estero

1. S'intende abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo, persona fisica, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale nella quale egli sia residente anagraficamente e, di fatto, ivi dimorante.
2. Sono equiparate alle abitazioni principali, al fine dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta:
 - a) Le unità immobiliari censite come pertinenze delle stesse abitazioni principali anche se distintamente iscritte in catasto: l'assimilazione opera a condizione che il proprietario titolare di diritto reale di godimento anche se in quota parte dell'abitazione principale vanti analogo diritto anche se in quota parte, sulla pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal medesimo soggetto passivo. Ai fini di cui al presente comma, possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7; le agevolazioni competono sino ad un massimo di due unità immobiliari qualificabili come pertinenze a prescindere dal luogo ove esse sono situate. Resta fermo che l'abitazione e le sue pertinenze devono essere sempre considerate come distinte unità immobiliari ad ogni altro effetto previsto nel decreto legislativo 504/92. Per quanto attiene alle modalità di applicazione della detrazione d'imposta vigente per l'abitazione principale, si precisa che essa spetta una sola volta sino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e per la differenza sino a concorrenza dell'imposta relativa alla pertinenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari che sono assimilate all'abitazione principale agli effetti della spettanza delle relative agevolazioni.
 - b) alloggio regolarmente assegnato a residenti anagraficamente e di fatto, per più di sei mesi nell'anno d'imposta, dallo Istituto Autonomo per le Case Popolari;
 - c) Abitazione concessa in uso gratuito, con regolare atto, ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado purchè anagraficamente residenti nelle stesse e di fatto, dimorino abitualmente, nella stessa unità abitativa per la maggiore parte dell'anno d'imposta (più di sei mesi).
 - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. Il cittadino italiano, residente all'estero, soggetto passivo, persona fisica, possessore di abitazione a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, può usufruire della detrazione sulla base di quanto previsto dall'art.1 comma 4-ter del D.L.n.16/93 a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. Il medesimo soggetto non può usufruire dell'aliquota ridotta che si vuole riservata alle persone residenti anagraficamente e di fatto nel comune.

4. E' altresì equiparata all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 bis, del d. lgs. 30.12.1992 n. 504 (come introdotto dall'art. 1, comma 6, della legge 24.12.2007 n. 244), la ex casa coniugale del soggetto che, pur essendo titolare del diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile medesimo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che non vanti alcun diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione nel Comune di Travesio.

Note

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4 ter, del d.l. 23.1.1993 n. 16, introdotto dalla legge di conversione 24.3.1993 n. 75:

4 ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3 bis, del d. lgs. 30.12.1992 n. 504, introdotto dall'art. 1, comma 6, della legge 24.12.2007 n. 244:

3 bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 4 – Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma lett. g) del d. lgs. 446/1997, al fine della limitazione del potere di accertamento e dell'insorgenza del contenzioso il Consiglio comunale può stabilire annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. I valori determinati come al comma 1, valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Non si procede con accertamenti se nel calcolo dell'imposta sono applicati valori venali uguali o superiori a quelli determinati come previsto dal comma 1°.

4. Non si considerano in ogni caso edificabili, ai fini dell'applicazione dell'imposta:

le aree costituenti pertinenza di un fabbricato ai sensi e per gli effetti dell'art. 817 c.c., indipendentemente dalle risultanze catastali;

le aree ricadenti nelle zone omogenee A e B, aventi una superficie, risultante da singolo mappale o da mappali contigui di titolarità del medesimo soggetto, non eccedente il limite minimo di edificabilità previsto dallo strumento urbanistico in vigore;

le aree che, per conformazione, morfologia o pendenza del suolo, o per la presenza di vincoli idrogeologici, ambientali o di servitù militari, siano di diritto o di fatto inedificabili.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune ha facoltà di segnalare all'Agenzia del Territorio destinazioni pertinenziali non conformi alle risultanze catastali, ovvero di adeguare gli strumenti urbanistici alle riscontrate condizioni di inedificabilità.

Note

Art. 817 c.c. (Pertinenze)

1. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

2. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del d. lgs. 504/92 concernenti la riduzione di imposta prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili, si applicano unicamente alle unità immobiliari per le quali esiste una inutilizzabilità strutturale permanente e precisamente nei seguenti casi:

Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 12.02.2009

- a) degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) superabile soltanto con i seguenti interventi di recupero edilizio:
interventi di recupero a norma degli articoli 64, 65, 69, 70, 71, della legge regionale 52/91;
interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/91, limitatamente a quelli previsti nella lettera *b*) (sostituzione di uno o alcuni dei solai interpiano), e nella lettera *f*) (sostituzione dei solai di copertura).
- b) fabbricati dichiarati antiigienici con provvedimento della A.S.L. competente.
- c) fabbricati dichiarati pericolanti per carenze strutturali, con perizia di un tecnico abilitato, anche nel caso in cui le stesse siano superabili con gli interventi di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/91.

Art. 6 – Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art.7 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, anche se non esclusivamente destinati a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art.7 del D. Lgs.n.504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 – Versamenti del contitolare e degli eredi

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Ai sensi dell'art.59, 1° comma lett. i) del D.Lgs.446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l' ICI relativa all'immobile in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. Nel caso di morte del contribuente, i termini di versamento scadenti nell'anno solare del decesso sono prorogati al 16 giugno dell'anno seguente, ovvero, se successiva, alla data di scadenza del termine per produrre la dichiarazione di successione all'Amministrazione finanziaria. Gli eredi hanno facoltà di versare a nome del defunto l'imposta dovuta sugli immobili compresi nell'asse ereditario, per l'intero anno solare in cui si è verificato il decesso e per l'anno successivo, sino alla scadenza del termine per la dichiarazione di successione.

Art. 8 - Dati per la gestione dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, il contribuente è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarazione o di comunicazione di fatti od atti comportanti costituzione, modificazione, estinzione, acquisto o cessione di proprietà o di diritti reali sull'immobile, che determinino variazioni nella soggettività passiva del tributo o un diverso ammontare dell'imposta.
2. Non sono parimenti soggette a denuncia o comunicazione le variazioni di soggettività passiva conseguenti a successioni per causa di morte, per le quali gli eredi e i legatari abbiano presentato la prescritta dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.
3. I dati necessari alla gestione dell'imposta sono acquisiti dal Comune in forma diretta, mediante trasmissione materiale di copia degli atti o mediante collegamento telematico, presso i competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari).
4. Qualora l'evento, da cui deriva una modificazione di soggettività passiva od una variazione nell'imponibile o nel tributo, non sia soggetto per legge a trascrizione nei registri immobiliari nè a voltura catastale, il contribuente è tenuto a darne notizia al Comune, nel termine di presentazione della

dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'evento medesimo si è verificato, utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione ICI.

5. Nei casi in cui è previsto un trattamento tributario agevolato, sotto forma di applicazione di aliquote ridotte, di detrazioni o di abbattimenti d'imposta, in relazione a fattispecie non soggette a trascrizione immobiliare o voltura catastale, il contribuente ha l'onere di comunicare al Comune le fattispecie medesime nel termine di sessanta giorni dal loro verificarsi.

6. L'inosservanza dell'onere di cui al comma 5 comporta la perdita del diritto all'agevolazione. In caso di comunicazione tardiva, il contribuente può usufruire del trattamento agevolato solo per le mensilità successive alla ricezione della stessa da parte del Comune.

Note

Si riporta il testo dell'art. 37, comma 53, del d.l. 4.7.2006 n. 223, conv. in l. 4.8.2006 n. 248:

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 9 - Importi minimi

1. L'imposta non è dovuta in autoliquidazione quando il relativo importo non supera il limite di € 3,00 per ciascun anno di imposizione.

2. L'imposta non è rimborsabile quando l'eccedenza di versamento, al netto degli interessi, non supera il limite di € 3,00 per ciascun anno di imposizione

3. Non si fa luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, comprensivo degli interessi e delle sanzioni, non eccede il limite di € 10,00 per ciascun avviso.

Art. 10 - Interessi

1. Gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi spettanti al contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti al contribuente.

Art. 11 – Avviso di accertamento

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta è acclarato dal Funzionario responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato, recante il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente, a mezzo di messo notificatore o raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. La motivazione dell'avviso deve compiutamente illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'avviso reca in allegato o riproduce il contenuto essenziale degli atti in esso richiamati, che non siano già conosciuti né ricevuti dal contribuente; contiene altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in autotutela, della Commissione tributaria a cui è possibile ricorrere, delle modalità e del termine di ricorso, e del termine di sessanta giorni, decorrenti dal suo ricevimento, entro cui effettuare il pagamento.

Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 12.02.2009

3. Salvo i casi in cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione comunale, l'avviso di accertamento è preceduto da un avviso bonario, con il quale si comunicano al contribuente le irregolarità riscontrate all'esito del controllo, con invito alla regolarizzazione della propria posizione e/o al versamento spontaneo delle somme dovute, ovvero alla produzione di chiarimenti e scritti difensivi. Il contribuente destinatario dell'avviso bonario può avvalersi del ravvedimento operoso ove ne ricorrano i presupposti.
4. Il Funzionario responsabile del tributo provvede, nell'ambito delle risorse assegnate, ad attivare e/o potenziare i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati strumentali alla lotta all'evasione.

Art. 12 – Accertamento con adesione

1. Nell'accertamento dell'imposizione sulle aree edificabili, l'Amministrazione ed il contribuente possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, secondo i principi e criteri direttivi di cui al D.p.r. 19 giugno 1997 n. 218 nel testo vigente.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imposizione di area edificabile, può richiedere, con istanza depositata o spedita nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto, che la propria posizione tributaria sia definita mediante il procedimento di cui al presente articolo. Il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi al giudice tributario rimane sospeso a far tempo dalla consegna o dall'invio dell'istanza di adesione, per un periodo massimo di 90 giorni entro i quali il procedimento di accertamento con adesione deve essere concluso. L'istanza di adesione è inammissibile ove il contribuente abbia già presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; essa diviene altresì improcedibile ove il contribuente produca ricorso nelle more del procedimento di adesione e prima che lo stesso sia concluso.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, il Funzionario responsabile, previa deliberazione dell'ammissibilità e della tempestività dell'istanza, convoca il contribuente presso l'ufficio in data non anteriore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione. Il contribuente, in caso di impedimento, può chiedere un rinvio dell'incontro o concordare con l'ufficio una nuova data.
4. Il contribuente ha facoltà di presentare, sino alla data della discussione orale, memorie, osservazioni scritte e perizie, e può farsi assistere o rappresentare da professionista di fiducia al quale abbia conferito mandato. In caso di esame di fattispecie particolarmente complesse, le parti possono concordare l'aggiornamento a successiva udienza, entro il termine finale di cui al comma 2.
5. In caso di accordo sui valori imponibili, è redatto processo verbale contenente l'indicazione della base imponibile concordata ed il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni. L'accordo è sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o dal professionista munito di potere di rappresentanza. Le somme indicate devono essere versate in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data del verbale, salvo rateazione a norma dell'articolo seguente.
6. In caso di mancato accordo sui valori imponibili, o in caso di mancata conclusione del procedimento di adesione nel termine di cui al comma 2, il procedimento medesimo si estingue. Il residuo termine per proporre ricorso al giudice tributario contro l'atto di accertamento riprende a decorrere dalla data del verbale negativo sottoscritto dalle parti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
7. Le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate a mezzo raccomandata, messo comunale, fax o posta elettronica.

Note

Il d.p.r. 19.6.1997 n. 218 reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Art. 13 – Rateazioni

1. Il contribuente, debitore di somme in forza dell'avviso di accertamento di cui all'art. 11 o del verbale di accertamento con adesione di cui all'art. 12, può chiedere il frazionamento del proprio carico

Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 12.02.2009

tributario in rate di pari importo, di cui la prima da versarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'accertamento o dalla definizione del verbale di adesione e le successive con intervalli non superiori al bimestre. Gli importi delle rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi legali maturandi dalla scadenza della prima rata al saldo, calcolati esclusivamente sull'importo dovuto a titolo di imposta o di maggiore imposta e con divieto di anatocismo.

2. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del contribuente che alla tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione, e si pronuncia con provvedimento motivato.

3. Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta per il contribuente la perdita del beneficio del termine ed il diritto dell'Amministrazione di esigere coattivamente il proprio credito residuo, ovvero di escutere l'istituto bancario o la compagnia assicurativa garante.

4. Qualora il debito del contribuente sia iscritto a ruolo coattivo ai sensi del D.p.r. 29.9.1973 n. 602, non si applicano i commi precedenti e la rateazione del carico è regolata dall'art. 19 del medesimo decreto, nel testo vigente in seguito alle modificazioni apportate dall'art. 1, comma 145, della legge 24.12.2007 n. 244, e dall'art. 36, comma 2 bis, del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni in legge 28.2.2008 n. 31. La rateazione medesima è concessa ed è gestita dall'Agenzia provinciale di riscossione che ha notificato la cartella di pagamento.

Note

Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602, dopo le modifiche introdotte dalle disposizioni citate nell'art. 11 bis, quarto comma, del Regolamento:

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

2. (soppresso)

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il rimborso al contribuente delle somme versate in autoliquidazione e non dovute è disposto su domanda dell'avente diritto, da prodursi nel termine di decadenza di cinque anni, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di surrogazione della rendita catastale di un immobile con nuova rendita di importo inferiore, si procede a rimborso, su istanza di parte da prodursi nel termine di cui al comma 1, a condizione che la nuova rendita sia stata determinata da provvedimento del giudice o che risulti, in virtù di dichiarazione dell'Agenzia del Territorio o di elementi inequivocabili, che la rendita pregressa è stata determinata da errore materiale di computo di vani o superfici.

3. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni dell'articolo unico, commi 336 e 337, della L. 30.12.2004 n. 311, sulla decorrenza della rendita attribuita in forza del procedimento ivi disciplinato.

4. Il rimborso è effettuato nel termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

5. Non sono dovuti i rimborsi d'importo inferiore al limite indicato dall'art. 9, comma 2, del presente Regolamento.

Note

Si riportano di seguito i commi 336 e 337 dell'art. unico della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005):

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono,

Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 12.02.2009

con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Art. 15 - Riscossione coattiva

1. Il recupero delle somme incorporate negli avvisi di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni, che non siano pagate nei termini di legge, e delle somme rateizzate non pagate alle scadenze di cui all'art. 13, e non rimborsate da garanti, è effettuato mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni, oppure mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 14.4.1910 n. 639 nel testo vigente.

2. Il titolo esecutivo di riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. E' in facoltà del Funzionario responsabile far precedere l'avvio del procedimento coattivo di riscossione da un sollecito di pagamento, in cui si invita il debitore moroso a corrispondere l'importo dovuto maggiorato degli interessi legali dalla scadenza al saldo.

4. Gli importi non riscossi per infruttuosità delle procedure coattive di cui al primo comma possono costituire oggetto di cessione del credito, senza assunzione della garanzia di solvenza del debitore ex art. 1267 c.c., ad istituti bancari o ad intermediari finanziari autorizzati. La cessione è disposta con delibera della Giunta Comunale.

Note

Il d.p.r. 29.9.1973 n. 602 è il testo fondamentale delle "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Il regio decreto 14.4.1910 n. 639 approva il Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'art. 1267 c.c. ("Garanzia della solvenza del debitore") dispone quanto segue:

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto .

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

Art. 16 - Esercizio delle funzioni amministrative

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Travesio.

2. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, ove non sia diversamente stabilito, sono svolte in forma diretta dal Comune di Travesio, nella propria veste di titolare del tributo.

3. In alternativa alla gestione diretta, con deliberazione del Consiglio il Comune può optare per l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni di cui al comma 2 in forma associata con altri Comuni, oppure mediante affidamento a soggetto esterno, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Possono essere investiti dell'affidamento:

1) i soggetti iscritti nell'Albo dei concessionari, istituito con decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000 n. 289;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che il Comune di Travesio, titolare del capitale sociale, eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui

propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune di Travesio; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale comunale;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato d. lgs. n. 267/2000, iscritte nell'Albo dei concessionari istituito con d.m. n. 289/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure a evidenza pubblica.

4. La deliberazione consiliare di cui al comma 3 enuncia le motivazioni, sul piano amministrativo e finanziario, della gestione associata o dell'affidamento esterno, ne predetermina gli indirizzi ed i limiti temporali ed approva lo schema di convenzione o di disciplinare. La devoluzione a società o concessionario esterno delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione del tributo comporta il trasferimento al soggetto affidatario della titolarità dei connessi poteri amministrativi e dei rapporti giuridici tributari, sia sul piano sostanziale che processuale; il Comune conserva la titolarità del potere di disciplina regolamentare e di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

Note

Si riporta il testo vigente dell'art. 113, comma 5, del d. lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U. enti locali):

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il d.m. 11.9.2000 n. 289 approva il Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 17 – Differimento dei termini

1. L'amministrazione comunale può stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento dei termini previsti dalla legge o dal presente regolamento nei casi di:

- Immobili colpiti da calamità naturali di grave entità.
- Contribuenti con gravi e comprovate situazioni di disagio non risolvibili con l'intervento dell'assistenza sociale.

Art. 18 – Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. f), del D.Lgs.n.446/1997, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto d'acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i cinque anni.

4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli stessi interventi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art.31, comma 10, della Legge 17.8.1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 12.02.2009

- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali od attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
 - d) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività e deve perdurare per almeno tre anni.
5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, da inoltrarsi entro tre anni dalla divenuta inedificabilità.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolamentato o disciplinato, anche da successivi atti, si deve fare preciso riferimento alla specifica normativa in vigore.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2009. Contestualmente è abrogato il regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 15/1999 e successive modificazioni.